ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 26 FEBBRAIO 1981 [1]

Arbed SA ed altri
contro Commissione delle Comunità europee

«Regime di quote di produzione dell'acciaio, Arbed»

Causa 20/81 R

Nella causa 20/81 R

1. ARBED SA, con sede in Lussemburgo,
2. STAHLWERKE RÖCHLING-BURBACH GMBH, con sede in Völklingen,
3. NEUNKIRCHER EISENWERK AKTIENGESELLSCHAFT, VORMALS GEBRÜDER STUMM, con sede in Neunkirchen,

rappresentate dagli avvocati Arved Deringer e Jochim Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Faber, Arbed SA, Avenue de la Liberté, Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. H. Matthies, consigliere giuridico, assistito dal prof. E. Grabitz, dell'università libera di Berlino, e con domicilio eletto presso il sig. O. Montalto, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti della controversia

1. Con decisione generale n. 2794/80/CECA del 31 ottobre 1980 (GU n. L 291, pag. 1), la Commissione ha stabilito una disciplina delle quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica.

2. Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro tipi di prodotti laminati definiti nello stesso art. 2 e, in modo più particolareggiato, nell'allegato I della decisione stessa.

3. Ai sensi dell'art. 3 di tale decisione generale, la Commissione fissa le quote di produzione trimestrale «per ciascuna impresa», in base alle produzioni di riferimento della stessa alle quali si riferisce l'art. 4, mediante applicazione, alle suddette produzioni di riferimento, dei tassi di riduzione di cui all'art. 5. Tuttavia, l'art. 1, n. 3, della decisione, precisa che, ai fini dell'applicazione di questa, vale a dire tanto per il calcolo delle produzioni di riferimento, quanto per la fissazione delle quote di produzione calcolate in base ad esse, un gruppo di imprese, che abbia formato oggetto di una concentrazione ai sensi dell'art. 66 del Trattato, dev'essere considerato come un'unica impresa, anche se tali imprese sono situate in diversi Stati membri.

4. L'art. 4, nn. 1 e 2, stabilisce i principi generali per la fissazione delle produzioni di riferimento trimestrali tanto per i prodotti laminati quanto per l'acciaio grezzo. Tali disposizioni hanno il seguente tenore:

«1. Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 - giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento.

2. Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento».

5. L'art. 4, nn. 3, 4 e 5, si riferisce ad ipotesi particolari, nelle quali la produzione di riferimento e, di conseguenza, le quote, sono aumentate. Ai sensi dell'art. 4, n. 3, la Commissione deve aumentare, rispettando determinati criteri, le produzioni di riferimento delle imprese che, durante il periodo luglio 1977 - giugno 1980, abbiano avuto un tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979.

Ai sensi dell'art. 4, n. 5, per tener conto della ristrutturazione, la Commissione aumenta le produzioni di riferimento:

«— se la produzione totale dei quattro gruppi di prodotti realizzata da un'impresa durante un periodo di riferimento risulta inferiore alla produzione dello stesso trimestre dell'anno 1974; e

— se tale impresa, per l'esercizio che termina nel 1979, ha realizzato degli utili che siano iscritti nella relazione annuale dell'esercizio o che siano dichiarati presso l'organismo ufficiale nazionale responsabile dei depositi dei conti annuali delle società.

In tal caso, la Commissione aumenta le produzioni di riferimento in modo da raggiungere il totale equivalente alla produzione del trimestre corrispondente dell'anno 1974».

La società Röchling, ricorrente, ha invocato l'applicazione del n. 3, mentre le società Arbed e Neunkircher Eisenwerk hanno invocato quella del n. 5.

6. Il tasso di riduzione rispetto alle produzioni di riferimento per i gruppi di prodotti laminati è stabilito, in applicazione dell'art. 5, n. 1, della decisione generale n. 2794/80, modificata dall'art. 1 della decisione n. 3381/80/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1980 (GU 1980, n. L 355, pag. 37), come segue:

Prodotti laminati		
Gruppo I	Coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati	27,73 %
Gruppo II	Lamiere quarto e larghi piatti	22,76 %
Gruppo III	Profilati pesanti (palancole, travi ad ali larghe, altre travi e altri profilati, materiale ferroviario)	19,59 %
Gruppo IV	Profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili)	27,64 %
Acciaio grezzo		26,18 %

7. Ai sensi dell'art. 14 della decisione, qualora le limitazioni della produzione o delle consegue imposte dalla decisione n. 2794/80 e le sue misure di applicazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, tale impresa può rivolgersi alla Commissione, la quale esamina tempestivamente il caso nell'ambito degli obiettivi della decisione stessa. In seguito a tale esame, essa adatterà, se necessario, le disposizioni contenute nella decisione. Infine, l'art. 9. prevede ammende per le imprese che superino le loro aliquote di produzione.

8. Con decisione individuale del 19 dicembre 1980, confermata con telex del 30 dicembre 1980, la Commissione ha stabilito le quote di produzione del gruppo Arbed nel suo complesso per il periodo 1° gennaio 1981 - 31 marzo 1981, nei termini seguenti:

	Riferimento				Riduzione	Quota 1° trimestre 1981
	Gennaio 1980	Febbraio 1980	Marzo 1980	Totale		
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	%	tonnellate
Prodotti laminati						
Categoria I	328 715	312 946	333 405	975 066	27,73	704 680
Categoria II	2 917	6 473	2 647	12 037	22,76	9 297
Categoria III	146 944	135 038	157 241	439 223	19,59	353 179
Categoria IV	312 100	332 737	328 373	973 210	27,64	704 215
Totale I—IV	790 676	787 194	821 666	2 399 536		1 771 371
Acciaio grezzo	1 040 659	966 951	1 076 484	3 084 094	26,18	2 276 678

II — La fase scritta del procedimento

1. Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria della Corte il 4 febbraio 1981, le *ricorrenti* proponevano un ricorso volto all'annullamento parziale delle decisioni del 19 o, in subordine, del 30 dicembre 1980, con le quali erano state fissate le quote di produzione ad esse attribuite per il primo trimestre 1981; a loro avviso, tali decisioni concretavano una violazione di varie disposizioni del Trattato CECA, dell'art. 4, nn. 3 e 5, e dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA, nonché del principio di non discriminazione, nella misura in cui:

a) il calcolo delle produzioni di riferimento e delle quote di produzione è basato su una nozione di impresa inesatta ed incompatibile con gli artt. 4, lett. b), 58, n. 2, e 80 del Trattato CECA.

b) le imprese Arbed e Neunkircher Eisenwerk, ricorrenti, sono nell'impossibilità, per via di tale inesatta definizione della nozione di impresa, di invocare gli aumenti delle quote contemplati dall'art. 4, n. 5, di cui esse potrebbero chiedere di beneficiare qualora le loro produzioni di riferimento e le loro quote fossero state fissate su base individuale.

c) Per lo stesso motivo, la ricorrente Röchling-Burbach si vede privata del beneficio degli aumenti delle quote derivanti dall'art. 4, n. 3, che essa potrebbe parimenti invocare, a titolo individuale, tanto per i prodotti laminati quanto per l'acciaio grezzo.

d) La Commissione non ha tenuto conto, nell'adottare la decisione controversa, delle difficoltà derivanti dall'applicazione alle ricorrenti delle disposizioni della decisione generale summenzionate, mentre vi sarebbe stata tenuta ai sensi dell'art. 14 della decisione stessa.

2. Un calcolo corretto porterebbe ai seguenti aumenti delle produzioni di riferi-

mento e, di conseguenza, delle quote di produzione per il 1° trimestre 1981:

ad a) In base all'applicazione dell'art. 4, n. 1, le quote di produzione supplementari delle imprese del gruppo risulterebbero superiori di 54 252 tonnellate alle quote concesse al gruppo nel suo complesso.

ad b) In base all'applicazione dell'art. 4, n. 5, le quote della ditta ricorrente Arbed dovrebbero essere aumentate di 210 972 tonnellate, e quelle della società ricorrente Neunkircher Eisenwerk di 34 470 tonnellate.

ad c) In base all'applicazione dell'art. 4, n. 3, le quote della società ricorrente Röchling-Burbach dovrebbero essere aumentate di 163 583 tonnellate per l'acciaio grezzo e di 131 684 tonnellate per i prodotti laminati.

3. Il 4 febbraio 1981, le società ricorrenti proponevano, in applicazione dell'art. 39 del Trattato CECA e dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte, una domanda avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti provvisori. Con tale domanda si chiedeva alla Corte di «obbligare la convenuta» ad aumentare complessivamente di due terzi, rispetto ai quantitativi indicati nel ricorso, «le produzioni di riferimento e, di conseguenza, le quote di produzione delle ricorrenti per il 1° trimestre 1981».

4. A conclusione delle osservazioni da essa presentate a proposito della domanda incidentale in esame, la Commissione ha chiesto che la Corte voglia respingere tale domanda, mirante all'adozione, con ordinanza, di provvedimenti urgenti.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Osservazioni delle ricorrenti

Le ricorrenti sostengono che non è possibile decidere con sentenza, a titolo definitivo, la controversia prima della fine del primo trimestre del 1981 e, in caso di dubbio, nemmeno prima della fine del secondo trimestre dello stesso anno, periodo per il quale debbono essere nuovamente comunicate e fissate le produzioni di riferimento e, rispettivamente, le quote di produzione. In tale situazione, le ricorrenti si trovano di fronte all'alternativa di attenersi alle quote fissate, che, a loro avviso, sono illegittime, o di superarle, con la conseguenza di vedersi infliggere dalla Commissione pesanti ammende in applicazione dell'art. 9 della decisione generale.

Se le ricorrenti si attenessero alle quote di produzione fissate, la produzione risulterebbe ridotta del 20 % circa rispetto a quella a cui esse avrebbero avuto diritto in base all'applicazione del sistema delle quote in conformità al Trattato, con gravi conseguenze tanto sul piano economico-finanziario quanto su quello sociale. Sul piano economico, tale diminuzione provocherebbe un rilevante peggioramento dei risultati della gestione, in quanto, mentre rimangono immutati i costi fissi, particolarmente elevati nel caso di questa industria, la produzione diverrebbe ancor più modesta. Quanto alle conseguenze sociali, l'acciaieria Röchling-Burbach e la società per azioni Neunkircher Eisenwerk non possono più limitarsi a praticare l'orario ridotto, di cui hanno già fatto notevole uso, bensì si vedono ora costrette anche a procedere a massicci licenziamenti. Per giunta è divenuto impossibile far fronte con provvedimenti di carattere sociale, come nel caso dei programmi di ristrutturazione, ai problemi sociali derivanti da questa situazione, in quanto non sono disponibili i mezzi finanziari a tal fine richiesti.

Se, invece, le ricorrenti, onde evitare tali gravi conseguenze, dovessero scegliere di superare parzialmente le quote di produzione, gli oneri finanziari derivanti dalle elevate ammende a cui esse sarebbero condannate sarebbero altrettanto gravosi.

Quand'anche la Corte dovesse in seguito pronunziarsi, nel procedimento principale, totalmente o parzialmente a favore delle ricorrenti, sarebbe impossibile recuperare l'attuale mancata produzione. La mancata produzione del 1° trimestre del 1981 è destinata a costituire una perdita definitiva per le ricorrenti.

D'altro canto, l'interesse della Comunità al rispetto rigoroso delle quote di produzione non è tale da impedire un limitato aumento durante il primo trimestre del 1981. Ai sensi dell'art. 14 della decisione generale, la Commissione può eventualmente modificare le disposizioni della decisione stessa qualora le sue misure di applicazione implichino per l'impresa difficoltà particolarmente gravi. Il ricorso all'art. 14 è stato più volte invocato a questo proposito dalle due parti, senza che la Commissione si sia finora risolta ad applicare tale articolo. Ciò costituisce non solamente un errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha fatto uso, come sarebbe suo dovere, del potere discrezionale spettantele in base all'art. 14, bensì anche un'inazione che rende necessario un provvedimento provvisorio per evitare alle ricorrenti un danno irreparabile. Siffatto provvedimento provvisorio potrebbe tener contro in ogni caso dei criteri definiti dall'art. 14, in modo da permettere alle ricorrenti di far fronte alle maggiori difficoltà temporanee.

B — Osservazioni della convenuta

La Commissione afferma di essere consapevole delle difficoltà in cui versano varie acciaierie e di comprendere che tali imprese usino qualunque mezzo a loro disposizione per ottenere che le quote vengano fissate ad un livello più elevato. Tali considerazioni inducono la Commissione ad applicare il sistema delle quote con la più grande cautela, tenendosi costantemente in contatto con gli interessati. Si sono dovute tuttavia respingere, in quanto infondate, le richieste di aumento delle quote di produzione, presentate dalle ricorrenti alla fine del 1980. D'altro canto, le ricorrenti non hanno impugnato la fissazione delle quote di gruppo per il quarto trimestre 1980 e la Commissione esprime il proprio stupore sul fatto che esse contestino, per il primo trimestre del 1981, un metodo da esse accettato per l'ultimo trimestre del 1980.

Per poter accogliere la domanda di provvedimenti provvisori, occorrerebbe che le ricorrenti dimostrassero che i provvedimenti richiesti:

a) non pregiudicano la decisione sul merito;

b) sono giustificati prima facie in fatto e in diritto;

c) sono urgenti, vale a dire necessari per impedire un danno irreparabile.

Ad a) I provvedimenti richiesti pregiudicano la decisione sul merito

Risulta dalla domanda incidentale che i provvedimenti di cui trattasi pregiudicano la decisione sul merito. Con tale domanda si tende infatti ad ottenere, attraverso il provvedimento d'urgenza, l'accoglimento dalla richiesta relativa ai due terzi, formulata nell'atto introduttivo. Siffatto provvedimento provvisorio sarebbe in realtà un provvedimento definitivo: se, infatti, la produzione non effettuata non può venire recuperata, a maggior ragione è escluso che la produzione effettuata possa essere posta nel nulla. D'altro lato, non si può prendere in considerazione l'ipotesi di subordinare il provvedimento al deposito di una cauzione, in quanto, ad avviso delle ricor-

renti, l'onere finanziario sarebbe altrettanto gravoso.

Ad b) I provvedimenti richiesti non sono giustificati prima facie né in fatto né in diritto

L'art. 1, n. 3, della decisione generale non definisce la nozione di impresa, limitandosi a designare i destinatari del regime di cui trattasi. Il fatto di aver preso in considerazione, a questo proposito, gruppi di imprese, non concreta una discriminazione, ché, al contrario, sarebbe discriminatoria l'applicazione di trattamenti differenziati ad unità comparabili dal punto di vista economico, basati sulla loro diversa forma giuridica. Nel caso di specie, lo stesso gruppo Arbed aveva invocato l'applicazione dell'art. 1, n. 3, e richiesto aumenti delle quote per i prodotti del gruppo III e per l'acciaio grezzo, aumenti che erano stati concessi per il quarto trimestre del 1980.

Per quanto riguarda il calcolo delle produzioni di riferimento e delle quote di produzione richieste dalle ricorrenti, la Commissione fa rilevare che essa non ha ancora avuto modo di controllare i dati riportati, né il loro fondamento. Tuttavia, non si può non restare perplessi dinanzi all'ammontare di tali aumenti. Se gli altri gruppi di imprese e le imprese a cui appartengono vari stabilimenti facessero valere le stesse pretese, ne risulterebbe sconvolto, fino a disintegrarsi, l'intero sistema delle quote. Non bisogna dimenticare che questo sistema è basato sull'equa ripartizione dei fabbisogni stimati e che, di conseguenza, gli aumenti concessi ad un'impresa si traducono in una parallela riduzione per le altre imprese.

Infine, l'art. 14 della decisione generale non ha lo scopo di concedere particolari vantaggi a talune imprese, bensì quello di ridurre gli eccessivi sacrifici che talune di queste devono affrontare in seguito alla decisione generale, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione degli obiettivi del sistema delle quote.

Ad c) I provvedimenti richiesti non sono urgenti

Secondo la Commissione, le ricorrenti non hanno fornito la prova che i provvedimenti richiesti siano necessari per impedire un danno irreparabile. A proposito della circostanza che, a loro avviso, le quote che sono state fissate possono compromettere direttamente un numero di posti di lavoro, variabile fra i 2 500 e i 3 000, esse dovrebbero fornire ulteriori prove, in particolare sul fatto che la maggiore ampiezza delle quote di produzione potrebbe venire integralmente sfruttata e, d'altra parte, che la produzione così aumentata possa essere integralmente smaltita.

Tutti gli sforzi della Commissione mirano appunto ad evitare nuovi licenziamenti ed ulteriori oneri finanziari. Essa non ritiene però che l'assegnazione a talune imprese di quote più elevate costituisca un mezzo idoneo al perseguimento di tali obiettivi. Infatti, il sistema delle quote si basa su una ripartizione limitata nel tempo fra tutte le imprese della produzione da smaltire.

La Commissione precisa infine che, per non compromettere l'approvvigionamento di taluni acquirenti tradizionali dei prodotti speciali, le produzioni di riferimento e, di conseguenza, le quote del gruppo Arbed, sono stati aumentati, per il quarto trimestre del 1980, rispettivamente a 34 000 tonnellate per l'acciaio grezzo ed a 27 000 tonnellate per i prodotti laminati del gruppo III. La Commissione deciderà in breve tempo su domande analoghe proposte dal gruppo Arbed per il primo trimestre del 1981.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti, regolarmente convocate, sono state sentite, nell'ambito del procedimento sommario, nell'udienza del 19 febbraio 1981.

In diritto

1 Ai sensi dell'art. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, se reputa che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Essa può inoltre ordinare ogni altro provvedimento provvisorio necessario.

2 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e la decisione con cui si dispongono i provvedimenti provvisori sono subordinati all'esistenza di motivi di urgenza e di argomenti che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto.

3 Con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, (GU n. L 291, pag. 1), è stata stabilita una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale decisione, la Commissione fissa quote trimestali di produzione per l'acciaio grezzo e per quattro gruppi di prodotti laminati.

4 Ai sensi dell'art. 3, la Commissione fissa tali quote per ciascuna impresa «in base alle produzioni di riferimento di tale impresa, di cui all'art. 4, mediante applicazione alle suddette produzioni di riferimento dei tassi di riduzione di cui all'art. 5». Tuttavia, l'art. 1, n. 3, della decisione stabilisce che, tanto per la fissazione delle produzioni di riferimento quanto per la fissazione delle quote di produzione che ne derivano, «un gruppo di imprese, che abbia formato oggetto di una concentrazione ai sensi dell'art. 66 del Trattato, deve essere considerato come un'unica impresa, anche se tali imprese sono situate in Stati membri differenti».

5 La Commissione ha considerato che le imprese Arbed SA, con sede in Lussemburgo, Métallurgique et minière de Rodange-Athus SA, con sede in Rodange, Sidmar, con sede in Gand (Belgio), Acciaierie Röchling-Burbach GmbH, con sede in Völklingen, Neunkircher Eisenwerk AG, con sede in Neunkirchen, Lech-Stahlwerke GmbH, con sede in Meitingen-Herbertshofen, Eschweiler Bergwerksverein-Hüttenbetriebe, con sede in Eschweiler-Aue, e Trefil-Arbed Drahtwerk Köln GmbH, con sede in Colonia (Repub-

blica federale di Germania), costituiscono un gruppo ai sensi dell'articolo summenzionato, ed ha pertanto fissato, con decisione 19 dicembre 1980, le quote di produzione per l'insieme delle imprese appartenenti a questo gruppo, nei seguenti valori:

Quote per il 1° trimestre del 1981 — in tonnellate	
Prodotti laminati	
Categoria I	704 680
Categoria II	9 297
Categoria III	353 179
Categoria IV	704 215
Totale I—IV	1 771 371
Acciaio grezzo	2 276 678

6 Con atto introduttivo pervenuto alla Corte il 4 febbraio 1981, tre imprese del gruppo, e cioè l'Arbed SA, la Röchling-Burbach e la Neunkircher Eisenwerk, hanno proposto un ricorso ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, con il quale si chiede in sostanza l'annullamento della decisione individuale 19 dicembre 1980, nella parte in cui le produzioni di riferimento e le quote di produzione indicate per il 1° trimestre 1981 non sono state fissate ad un tasso più elevato.

7 Questo ricorso si fonda essenzialmente sulla considerazione che l'art. 1, n. 3, della decisione generale concreta una violazione degli artt. 4, lett. b), 58, n. 2, e 80 del Trattato CECA, in quanto equipara, ai fini dell'applicazione del regime delle quote, un gruppo di imprese ad un'impresa unica. La Commissione avrebbe dunque agito illegittimamente sommando, ai fini del calcolo delle produzioni di riferimento e delle quote di produzione che ne derivano, le produzioni di riferimento delle varie imprese del gruppo. Il solo metodo conforme al Trattato consisterebbe nel fissare tali produzioni di riferimento e tali quote di produzione per ogni singola impresa.

8 Sempre ad avviso delle ricorrenti, se fosse stato seguito questo metodo di calcolo impresa per impresa, innanzitutto le produzioni di riferimento delle singole imprese del gruppo, sommate fra loro, avrebbero superato di 54 252 tonnellate per trimestre quelle assegnate al gruppo nel suo complesso e, di conseguenza, le quote di produzione di queste stesse imprese, sommate fra loro, sarabbero state superiori di 39 245 tonnellate alle quote di produzione assegnate al gruppo per il primo trimestre del 1981.

9 Ne sarebbe derivato, inoltre, che le società Arbed e Neunkircher Eisenwerk, ricorrenti, si sarebbero trovate nella situazione di poter invocare l'art. 4, n. 5 della decisione generale, il quale consente l'aumento delle quote in caso di ristrutturazione dell'impresa. Tale aumento sarebbe, per ciò che riguarda i prodotti laminati e per il primo trimestre del 1981, di oltre 210 000 tonnellate per l'Arbed e di 34 000 tonnellate circa per la Neunkircher Eisenwerk.

10 Ne sarebbe derivato, infine, che la ricorrente Röchling-Burbach GmbH avrebbe potuto chiedere l'applicazione dell'art. 4, n. 3, in base a cui è parimenti possibile aumentare le quote rispetto a quanto deriverebbe dalla semplice applicazione dell'art. 4, n. 1. Questo aumento andrebbe valutato, per il primo trimestre del 1981, in 131 000 tonnellate circa per i laminati ed in 163 000 tonnellate per l'acciaio grezzo.

11 Con la domanda incidentale si chiede che, come provvedimento provvisorio, si imponga alla Commissione di aumentare le quote di produzione in misura pari ai due terzi degli aumenti chiesti nell'atto introduttivo.

12 È pacifico fra le parti che le tre ricorrenti fanno parte di un gruppo di imprese che ha subito una concentrazione ai sensi dell'art. 66 del Trattato. Ne deriva che, tenuto conto dell'art. 1, n. 3, della decisione generale n. 2794/80/CECA, la Commissione non ha agito nell'ambito di un potere discrezionale, bensì ha applicato in modo automatico i criteri precisamente e minuziosamente stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 della decisione generale summenzionata. La domanda è quindi intesa ad ottenere, nell'ambito di un procedimento sommario, una deroga individuale alla decisione generale n. 2794/80/CECA, mediante l'applicazione, a favore delle imprese interessate, di criteri per la fissazione delle quote diversi da quelli che si applicano a tutte le imprese siderurgiche che, come le ricorrenti, fanno parte di un gruppo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della decisione generale. A sostegno di tale richiesta di deroga si argomenta che l'art. 1, n. 3, il quale costituisce il fondamento giuridico della decisione individuale contestata nella causa principale, è esso stesso illegittimo.

13 Ai sensi degli artt. 39 del Trattato CECA e 83 del regolamento di procedura, nonché della giurisprudenza costante della Corte, provvedimenti di questo genere possono venire emessi nell'ambito di un procedimento sommario se

sia dimostrato che la loro adozione è giustificata, prima facie, in fatto e in diritto, se essi siano urgenti, nel senso che sia necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile, che essi vengano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel merito, e, infine, se essi abbiano carattere provvisorio, nel senso che non pregiudichino la decisione sul merito, e cioè non risolvano già questioni di diritto o di fatto controverse e non neutralizzino in anticipo l'efficacia della successiva pronunzia nel merito.

14 Quanto alla sussistenza di un danno grave ed irreparabile, si è constatato che, anche accettando il punto di vista delle ricorrenti quanto all'applicazione dell'art. 4, n. 1, della decisione generale, le produzioni di riferimento e le quote di produzione che ne derivano subirebbero un aumento, per l'insieme delle imprese del gruppo a cui appartengono le ricorrenti, di sole 54 252 e, rispettivamente, 39 245 tonnellate per il primo trimestre del 1981. È stato perfino precisato, in una successiva comunicazione delle ricorrenti, che, per quanto le concerne, l'aumento sarebbe solamente di 2 260 tonnellate. Una differenza di quest'ordine, scaglionata su tre mesi, per imprese delle dimensioni delle ricorrenti, non può essere considerata tale da provocare a queste ultime un danno grave ed irreparabile.

15 Quanto all'argomento fatto valere dalle ricorrenti Arbed e Neunkircher Eisenwerk, secondo cui esse, non essendo considerate come imprese distinte, non possono fruire dell'applicazione dell'art. 4, n. 5, occorre osservare che le interessate non sono state in grado di dimostrare che il provvedimento richiesto sia giustificato prima facie in fatto e in diritto.

16 La Commissione contesta formalmente che queste due imprese possanno invocare, anche considerate isolatamente, il suddetto art. 4, n. 5.

17 Inoltre, l'applicazione di questa norma è subordinata, come risulta dal testo della stessa, a due condizioni cumulative: innazitutto, la produzione totale dei quattro gruppi di prodotti realizzata durante un periodo di riferimento deve risultare inferiore alla produzione dello stesso trimestre dell'anno 1974; in secondo luogo, l'impresa, per l'esercizio che termina nel 1979, deve aver realizzato «degli utili che siano iscritti nella relazione annuale di esercizio o che siano dichiarati presso l'organismo ufficiale nazionale responsabile dei depositi dei conti annuali delle società».

18 La questione del se le ricorrenti soddisfino, in particolare, la seconda di tali condizioni, è talmente controversa che non è realizzata l'ipotesi, a cui è subordinata l'adozione del provvedimento provvisorio, che tale condizione possa, prima facie, essere considerata soddisfatta, in diritto ed in fatto.

19 Lo stesso dicasi per ciò che riguarda l'argomento sostenuto dalla ricorrente Röchling-Burbach, secondo cui, a causa del rifiuto di considerarla come un'impresa a sé stante, essa è privata del beneficio dell'art. 4, n. 3, della decisione generale. L'applicazione del regime particolare contemplato dall'art. 4, n. 3, dipende dalla constatazione, da parte della Commissione, del fatto che «durante il periodo luglio 1977 - giugno 1980, il tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione di un'impresa è inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979».

20 La Commissione nega in modo categorico che, anche considerata isolatamente, questa ricorrente soddisfi le condizioni richieste per l'applicazione di questa disposizione. A suo avviso, il tasso medio di utilizzazione della capacità di produzione della Röchling-Burbach non è, per quanto concerne i laminati, inferiore di dieci punti al tasso di utilizzazione di cui al n. 3 summenzionato, ciò che esclude l'applicazione di tale disposizione. La ricorrente sostiene invece che il livello della sua produzione di acciaio grezzo è tale da giustificare la richiesta di un aumento delle quote tanto per l'acciaio grezzo, quanto per i laminati, anche qualora, per questi ultimi, il livello di — 10 punti non fosse raggiunto.

21 La controversia tra le parti in merito all'interpretazione dell'art. 4, n. 3, verte sugli elementi essenziali di questa norma. Così stando le cose, non si può ritenere che la riccorente sia riuscita a dimostrare che l'applicazione parziale del n. 3 summenzionato, da essa richiesta come provvedimento provvisorio, sia giustificata prima facie, in fatto e in diritto.

22 Le ricorrenti si sono richiamate alle conseguenze a loro avviso derivanti, sul piano finanziario e su quello dell'occupazione, dall'insufficienza delle quote ad esse assegnate. Esse si sono però limitate, a questo proposito, a fornire indicazioni generiche, non atte a giustificare la conclusione che i sacrifici e gli svantaggi ad esse derivanti abbiano una portata diversa rispetto a quelli necessariamente risultanti dall'attuazione di un sistema di quote per le imprese siderurgiche nel loro complesso e in particolare per i numerosi altri gruppi di imprese ai quali è stato applicato l'art. 1, n. 3.

23 Per le ragioni sopra esposte, i provvedimenti richiesti non possono essere adottati.

24 Tuttavia, non si può fare a meno di osservare che, in un caso come quello di specie, in cui si tratta di provvedimenti economici particolarmente drastici, la cui applicazione si estende a periodi successivi di breve durata, vi è il pericolo che l'emananda decisione sul ricorso nell'ambito del procedimento principale non consenta, in ragione del decorso del tempo, di rendere piena giustizia. Per quanto tale considerazione non sia sufficiente a giustificare, nell'ambito di un procedimento sommario, l'adozione di provvedimenti che vanno al di là di quanto in tale ambito è consentito, è cionondimeno opportuno invitare le parti a stabilire di concerto se il ricorso alla possibilità di accelerare lo svolgimento della fase scritta, offerta dall'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, possa porre rimedio, nella misura del possibile, a questo rischio.

Sulle spese

25 Allo stato degli atti, è opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

pronunziandosi in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ordina:

1° **Le domande sono respinte.**

2° **Le spese sono riservate.**

3° **Le parti sono invitate ad esaminare di concerto la possibilità di abbreviare la fase scritta, in modo da accelerare lo svolgimento del procedimento principale.**

Così fatto e deciso a Lussemburgo, il 26 febbraio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars